

Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-PZ - DIREZIONE PROVINCIALE DI
POTENZA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-PZ**

Oggetto: **ATTI PRIVATI - ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE.**

Classificazione:

Mittente: **UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - UNITRE APS SANT'ARCANGELO**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0116799**

Data: **24/10/2022 09:01:06**

Ufficio: **UFFICIO TERRITORIALE LAGONEGRO - DP POTENZA**



**Università della Terza Età - UNITRE -
Università delle Tre Età - APS -
Sede locale Piazza Amendola snc Sant'Arcangelo (PZ)**

**Verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Associati del 08.10.2022 per la
modifica dello statuto della sede locale Unitre di Sant'Arcangelo (PZ)**

Seconda convocazione del 08.10.2022 ore 18:30

L'anno 2022, addì 08 ottobre alle ore 18.30, in Sant'Arcangelo, in Viale Europa, presso il polifunzionale, previo avviso sulla chat whatsapp di Unitre Sant'Arcangelo, è stata convocata, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria degli Associati per la data odierna 08.10.2022 alle ore 18:30.

Presiede il presidente Antonio Salvatore Amorosi, verbalizza il segretario Michele Castronuovo.

Sono presenti di persona i seguenti 33 associati :-

-Castronuovo Michele, Amorosi Antonio Salvatore; -Briamonte Rosa; Cervino Adelina; -Liuzzi Margherita; -D'Onofrio Emilia; Colonna Rosa; Carraturo Immacolata; Pedacchio Marianonietta; Pellegrino Vito Michele; Di Lorenzo Margherita; Leone Angela; D'Elia Damaso; Cerabona Giovanna; Cifarelli Domenica; Orofino Matteo, Appella Antonio; Mastrosimone Felicia Cristina; Amorosi Caterina Angela; -De Pietro Bruno; -D'Alessandro Giuseppina; - De Stefano Filippo; - Case Vittorio; - Cavallo Felicia; Cosentino Anna; - Amorosi Michele; Borneo Rosa; - Iantorno Mariana; Dimasi Anna, D'Onofrio Giovanna; Titolo Domenica, D'Onofrio Carmine, Mastrosimone Roberto;

-Sono presenti per delega i seguenti 24 Associati-

Guerriero Rocco, Cudemo Michele Salvatore, Palazzo Carmine, Pascale Nicola, Carbone Rocco, Giordano Nicola, Giordano Michele, Lauria Giovanna, De Angelis Luigi, Malaspina Giuseppa Filomena, Giordano Antonio Carmine, Pugliese Domenica, Cosentino Antonella, Gallo Giuseppe, Sinisgalli Filippo, Ierardi Maria, Motta Angelo, Briamonte Pietro, De Marco Giuseppe, Giocoli Francesco, Ciminelli Felicia, Saggese Lucio, Cudemo Giuseppe, Vivoli Senatro.

Il presidente Antonio Salvatore Amorosi prende atto che il numero degli Associati aventi diritto al voto sono 74, perchè iscritti all'associazione da più di tre mesi e constatata la presenza di 57 associati (33 presenti di persona e 24 per delega) che rappresentano più dei 3/4 degli associati aventi diritto al voto, dichiara valida la seduta e apre i lavori dell'assemblea.

Ordine del giorno:- modifica dello statuto approvato dall'assemblea straordinaria del 12.05.2022, che non è stato approvato dal RUNTS della Regione Basilicata, che ha chiesto di adeguarlo alle norme vigenti in materia. Il Presidente dà lettura della comunicazione del 19.07.2022 della Regione Basilicata, avente ad oggetto il preavviso di diniego e la comunicazione della medesima Regione in data 22.08.2022 avente ad oggetto il rifiuto della pratica. Il segretario illustra le modifiche da apportare allo statuto e dà lettura del nuovo statuto con le modifiche da apportare.

L'assemblea all'unanimità dei presenti, in proprio e quali delegati degli altri associati, approva e delibera il nuovo statuto di cui è stata data lettura, che viene allegato alla presente delibera e ne forma parte integrante e sostanziale.

Si allegano le firme dei soci presenti di persona.

L'assemblea termina alle ore 20.00.

E' verbale.

Si chiede che il presente verbale e l'allegato nuovo statuto con le modifiche richieste dal RUNTS della Regione Basilicata siano registrati in esenzione del bolli e della tassa di registro, perché nello statuto sono state apportate e recepite soltanto le modifiche previste dalla legge e l'esenzione è prevista dall'art. 82 della legge del terzo settore.

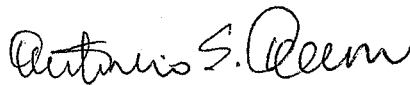
Il segretario

avv. Michele Castronuovo



Il presidente

dott. Antonio Salvatore Amorosi



PRESENTI Assemblies 08.10.2022

- 1 Michel Capomano
- 2 Antonio Clemente
- 3 Ross Bramanti
- 4 Adelino D'Amico
- 5 Mayle Luzzi
- 6 Prof. Gennaro
Rose Colonne
- 7 Immacolata Carraturo
- 8 Alessandra Pizzarello
- 9 Pellicino Vito Michele
- 10 Di Lorenzo Margherita
- 11 Margherita Leone
- 12 Tanti (DANNO D'EURO)
- 13 Giovanni Carabona
- 14 Alfarelli Domenico
- 15 Matteo Chiffo
- 16 Appella Antonio
- 17 Felicia Lucina Antonina
- 18 Angela Quaresima
- 19 Bruno De Niro
- 20 Stefania Vassanotti
- 21 Felicia Di Stefano
- 22 W. E. (VITTORIO CASE)
- 23 Felicia Lucina (FELICIA CAVALLO)

- 25 *due Cosentino*
- 26 *Amor Mihel*
- 27 *Pop Peres*
- 28 *Mario Santoro*
- 29 *Anna Prias*
- 30 *per V*
- 31 *Zitella Polverice*
- 32 *Per V*
- 33 *Per V*



AGENZIA ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO
Piazza dell'Unità d'Italia, 4 - 85042 Lagonegro

24 OTT. 2022

N° 377 Mod. 3-

Esente

L ADDETTO AL FRONT OFFICE*
Bisagio Cantisani

24 OTT. 2022

Bisagio Cantisani

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale
Maria Margherita Cantisani



UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
SEDE DI SANT'ARCANGELO (POTENZA
(ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – APS)

STATUTO MODIFICATO DA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 08.10.2022

INDICE

ART. 1.	Denominazione e sede e durata
ART. 2.	Statuto
ART. 3.	Efficacia dello statuto
ART. 4.	Interpretazione dello statuto
ART. 5.	Finalità e Attività
ART. 6.	Ammissione
ART. 7.	Diritti e doveri degli associati
ART. 8.	Volontario e attività di volontariato
ART. 9.	Perdita della qualifica di associato
ART. 10.	Gli organi sociali
ART. 11.	L'assemblea
ART. 12.	Compiti dell'Assemblea
ART. 13.	Assemblea ordinaria
ART. 14.	Assemblea straordinaria
ART. 15.	Consiglio Direttivo
ART. 16.	Il Presidente
ART. 17.	Il Vice Presidente
ART. 18.	Il Direttore dei Corsi e Vice Direttori
ART. 19.	Il Segretario
ART. 20.	Il Tesoriere
ART. 21.	Organo di controllo
ART. 22.	Organo di Revisione legale dei conti
ART. 23.	Libri sociali
ART. 24.	Risorse economiche
ART. 25.	I beni
ART. 26.	Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
ART. 27.	Bilancio
ART. 28.	Bilancio sociale
ART. 29.	Convenzioni
ART. 30.	Personale retribuito
ART. 31.	Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
ART. 32.	Responsabilità dell'associazione
ART. 33.	Assicurazione dell'associazione

ART. 34. Devoluzione del patrimonio

ART. 35. Disposizioni finali

ART. 1. Denominazione – Sede – Durata.

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, la sede locale dell'UNITRE di SANT'ARCANGELO DI POTENZA, Associazione di Promozione Sociale (APS) aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età' – UNITRE - Università delle Tre Età – APS.

L'Associazione locale assume la denominazione di "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' – siglabile UNITRE – UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' – APS – SEDE DI SANT'ARCANGELO DI POTENZA" e la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione potrà spendere e/o utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o Ente di Terzo Settore ovvero l'acronimo di APS o ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Terzo Settore / RUNTS).

L'Associazione ha sede in SANT'ARCANGELO DI POTENZA ALLA PIAZZA AMENDOLA (CONVENTO) SNC. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

La sede locale, avendo ottenuto in data 12 ottobre 2021 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2. Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3. Efficacia dello statuto

Gli associati all'associazione sono tenuti all'osservanza del presente statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione

stessa.

ART. 4. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5. Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in coerenza con le finalità previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:

- Educare, formare, informare, fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere" e che persegua la solidarietà intergenerazionale;

L'Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno nello specifico in:

- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- sviluppare attività organizzate di volontariato, di promozione sociale nonché ricreative e assistenziali promosse dagli Associati attraverso l'Accademia di Umanità e rivolte alle persone e al servizio del territorio;

promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

- Promuovere attuare e sostenere studi, ricerche e altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto tra culture e generazioni diverse.

I destinatari dell'attività dell'ente sono i propri associati, loro familiari o terzi e l'attività che l'ente si propone di svolgere è esercitata con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 – Ammissione -Adesione

Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

I requisiti per l'ammissione di nuovi associati, non sono restrittivi.

E' sufficiente il principio di uniformarsi all'osservanza dell'oggetto sociale e il possesso della sola licenza elementare.

Occorre avere voglia di apprendere, di socializzare, partecipare all'attività dell'ente e seguire i corsi; essere rispettosi, dello statuto, del regolamento e, in generale, delle regole associative.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare

integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

L'ammissione dell'Associato, oltre che essere annotata nel libro dei soci, deve essere, altresì, comunicata all'interessato.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 9.

Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 – Diritti e doveri degli Associati

Sono Associati:

- a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
- b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
- c) Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
- d) Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all'Associazione per dividerne le attività.

Gli Associati:

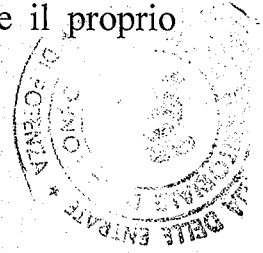
- a) partecipano alla vita sociale
- b) Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
- c) Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare Hanno il diritto di :

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 23;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla valorizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.



Art. 8 - Volontario e attività di volontariato

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associato volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontariato è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 9- Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione dal libro dei soci con pari decorrenza.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione su delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni. Costituiscono gravi motivi di esclusione la perdurante morosità per almeno tre anni nel pagamento della quota sociale, le violazioni degli obblighi del socio, che il socio contravvenga alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione, che abbia arrecato danni economici e/o patrimoniali all'Associazione e, che abbia esposto a rischi di inutile contenzioso l'associazione, che abbia arrecato danni di immagine al buon nome dell'ente. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione, chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione – L'assemblea provvede entro i successivi 30 giorni.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di delal deliberazione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



ART. 11 - L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nel caso dovessero essere associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,
- delibera a scrutinio segreto la nomina degli Associati onorari.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e la relativa devoluzione del patrimonio, la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 11 associati, compreso il presidente, eletti in sede di costituzione dall'associazione, giusta verbale di costituzione in data 08 ottobre 2021.

Per i successivi mandati il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente, il Vice Presidente. Il Direttore dei Corsi e due Vice Direttore, il Segretario, il Tesoriere, i consiglieri nel numero stabilito dal regolamento.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- Propone all'assemblea la nomina degli Associati onorari.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

I membri del consiglio direttivo possono essere retribuiti solo per la funzione, ma se retribuiti non possono risultare tra i volontari.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 16 - Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

ART. 18 – Il Direttore dei Corsi

- 1) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
- 2) Possono essere istituiti Vice Direttore dei Corsi.
- 3) I Docenti, se non associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 19 – Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura, per conto degli organi deputati, la tenuta dei registri di cui al successivo art. 23.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 20 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.
- 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 22 - Organo di Revisione legale dei conti

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può nominare - in luogo dell'Organo di Controllo di cui al comma 6 del precedente articolo - un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.. 23 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 24 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

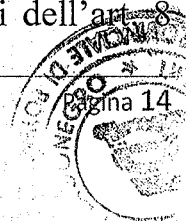
ART. 25 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 26 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8



comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27- Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 28 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 30 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 31 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 33 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 34 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 35 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.